

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5887 del 13/11/2018
Oggetto	DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA). DITTA CER.COL SPA (Imp. v. Valle d'Aosta n. 48) SASSUOLO (MO). Rif. Prot. n. 4137/2017 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico. Rif. Prat. n. 3996/2018 ARPAE SINADOC.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6119 del 13/11/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2018 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO:

DPR N. 59/2013. AGGIORNAMENTO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA).

DITTA CER.COL SPA (Imp. v. Valle d'Aosta n. 48) SASSUOLO (MO).

Rif. Prot. n. 4137/2017 SUAP Unione Comuni Distretto Ceramico.

Rif. Prat. n. 3996/2018 ARPAE SINADOC.

La legge 4 aprile 2012, n. 35 (di conversione del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5), approvando disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo, ha previsto all'art. 23 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per le piccole e medie imprese, demandando ad un successivo Regolamento la disciplina di dettaglio.

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale".

In particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera b, attribuisce ad Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del DPR 160/2010, oppure nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 241/1990;
- il Capo II riporta le procedure per il rilascio, il rinnovo e la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'articolo 6, comma 1, prevede che il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione;

Si richiamano inoltre:

- Il D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- le pertinenti norme settoriali ambientali oggi vigenti;
- la Legge Regionale n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" che assegna le funzioni amministrative in materia di AUA all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

In data 19/12/2017 la Ditta CER.COL SPA, avente sede legale in comune di Milano, v.le Jenner n. 4, quale gestore dell'impianto ubicato in comune di Sassuolo (MO), v. Valle d'Aosta n. 48, ha presentato al SUAP territorialmente competente la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, successivamente trasmessa ad ARPAE-SAC di Modena e assunta agli atti in data 12/1/2018 con prot. n. 628;

La ditta nell'impianto di cui sopra effettua attività di produzione collanti e materiali per edilizia;

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio dell'A.U.A., sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- parere favorevole, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello-Pavullo, prot. n. 5045 del 12/03/2018;
- parere tecnico (favorevole con prescrizioni), espresso dal Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SPA, prot. n. 23064 del 06/03/2018 relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici;
- parere favorevole, con prescrizioni, relativamente allo scarico contenente sostanze pericolose di cui alla tabella 5, Allegato V alla parte Terza del D.Lgs. 152/06, espresso da Arpae Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Sud, prot. n. 5264 del 13/03/2018;

A seguito di tale domanda è stata adottata Autorizzazione Unica Ambientale con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2429 del 16/5/2018, comprensiva di Allegati Acqua, Aria e Impatto Acustico;

In data 09/10/2018, assunta agli atti di ARPAE-SAC di Modena con prot. n. 20803, è pervenuta dalla ditta CER.COL SPA la richiesta di modifica di prescrizioni contenute nell'Allegato Acqua alla determinazione n. 2429 sopra citata;

In data 30/10/2018, assunta agli atti con prot. n. 22464, è pervenuta relazione di ARPAE Modena - Distretto Area Sud, redatta a seguito di sopralluogo effettuato in data 19/10/2018, dalla quale risulta parzialmente accettabile, con prescrizioni, la richiesta della Ditta;

Valutata la parziale ammissibilità della richiesta di cui sopra, si ritiene:

- di aggiornare la vigente Autorizzazione Unica Ambientale, con modifica dell'Allegato Acqua;
- di provvedere d'ufficio ad integrare nell'aggiornamento della vigente A.U.A. gli Allegati Aria e Impatto Acustico, senza apportare variazioni;
- di revocare l'A.U.A. precedentemente rilasciata al Gestore dell'impianto medesimo;

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, v. Po n. 5.

Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C) ARPAE di Modena.

Le informazioni che devono essere note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell' "Informativa per il trattamento dei dati personali" consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) di adottare l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi degli art. 3 e art. 6 comma 1) del DPR 59/2013 da rilasciare da parte del SUAP competente al Gestore della ditta CER.COL SPA, per l'impianto ubicato in comune di Sassuolo (MO), v. Valle d'Aosta n. 48, che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della

	sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125)
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95;

- 2) di disporre la revoca della precedente A.U.A di cui alla Determinazione n. 2420 del 16/5/2018;
- 3) di stabilire che le condizioni e le prescrizioni da rispettare sono contenute negli allegati di seguito elencati e costituenti parte integrante del presente atto:
- Allegato Acqua – Attività di scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125).
 - Allegato Aria – Attività di emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06.
 - Allegato Rumore - comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 - 6, della L. 447/95.
- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
- 5) di stabilire che **il termine di validità della presente autorizzazione è fissato al 15/5/2033**, fatto salvo quanto indicato nel provvedimento conclusivo rilasciato dal SUAP competente.
A tal proposito, il presente provvedimento diviene esecutivo dal momento della sottoscrizione da parte del Dirigente della SAC di ARPAE Modena, mantenendo l'efficacia dipendentemente dalla data di rilascio dell'atto conclusivo da parte del SUAP competente.
- 6) di stabilire che l'eventuale **domanda di rinnovo** dovrà essere inoltrata, conformemente al modello predisposto dall'Autorità Competente e completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza sopra indicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013;
- 7) eventuali **modifiche** che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto, oppure variazioni del Gestore (persona fisica o giuridica), devono essere comunicate alla Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda;
- 8) di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP dell'Unione Comuni Distretto Ceramico;
- 9) di informare che:
- a) al fine di verificare la conformità dell'impianto rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, comprensivo degli allegati, si individuano ai sensi delle vigenti "norme settoriali" le seguenti Autorità competenti per il controllo e relativi atti collegati per i seguenti titoli abilitativi:

Titolo ambientale	Autorità di controllo
Autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura	Comune di Sassuolo
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera	ARPAE Sez. Prov.le di Modena
Nulla-osta o Comunicazione in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento acustico	Comune di Sassuolo

b) gli Enti di cui sopra, ove rilevino secondo le rispettive competenze e situazioni di non conformità, rispetto a quanto indicato nel provvedimento di autorizzazione, procederanno secondo quanto stabilito nell'atto stesso o nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale di settore;

c) contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione;

d) ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

e) il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;

10) di dare atto che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, costituisce un sub-procedimento che confluisce in un Atto di competenza dello Sportello Unico dell'Unione Comuni Distretto Ceramico, Struttura competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale. Il presente atto è pertanto escluso dalle verifiche in materia di documentazione antimafia da parte della S.A.C. di ARPAE di Modena.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

Allegato ACQUA

Ditta CER.COL SPA (Imp. v. Valle d'Aosta n. 48) SASSUOLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Acqua	Scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/06 (articoli 124 e 125) – Acque reflue industriali in pubblica fognatura

A - PREMESSA NORMATIVA

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo della Giunta n. 1053 del 9/6/2003 ha emanato la Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 152/1999 e ss. mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

In attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/1999 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14/2/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

La parte terza del D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii. ha abrogato e sostituito il D.Lgs 152/1999;

Con l'articolo 124, comma 1, del suddetto decreto legislativo viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la L.R. 5/2006, con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18/12/2006 vengono emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/2005";

Il DPR 277/2011 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n. 9 del 24/7/2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CER.COL SPA, nello stabilimento in comune di Sassuolo (MO), via Valle d'Aosta 48, svolge attività di produzione collanti e materiali per l'edilizia, come da Allegato Acqua alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione dirigenziale da Arpae-SAC di Modena n. 2420 del 16/05/2018, per la seguente configurazione:

- le acque reflue provenienti da servizi igienici, previo trattamento in fossa biologica, sono convogliate nella pubblica fognatura di via dei Fabbri e via dell'Artigianato, Sassuolo nei punti di scarico S1 e S2;
- le acque meteoriche provenienti da tetti sono convogliate nella pubblica fognatura di via dei Fabbri e via dell'Artigianato, Sassuolo nei punti di scarico S1 e S2;
- le acque reflue industriali di scarico del laboratorio tecnologico recapitano, dopo trattamento di sedimentazione in alcuni vasconi e dopo sollevamento, alla pubblica fognatura di via dell'Artigianato, nel punto di scarico S2.
- le acque reflue industriali di scarico condensa compressori sono scaricate, dopo trattamento depurativo con apposito disoleatore, nella pubblica fognatura di via dei Fabbri, nel punto di scarico S1.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, le acque reflue dei servizi sono classificabili come “acque reflue domestiche” e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della DGR 286/05 e della DGR 1860/06, le acque meteoriche non contaminate non necessitano di autorizzazione per essere scaricate in pubblica fognatura.

Ai sensi del D.Lgs 152/06 e della D.G.R. 1053/03, gli scarichi di cui sopra derivanti dalla produzione sono classificabili come “acque reflue industriali”.

L'approvvigionamento idrico risulta essere garantito mediante allacciamento al pubblico acquedotto.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Si richiama l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata da Arpa-Sac di Modena con Det. n. 2420 del 16/05/2018, comprensiva dell'Allegato Acqua.

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. sono stati acquisiti:

- parere favorevole con prescrizioni del Gestore del Servizio idrico integrato, prot. n. 23064 de 06/03/2018, relativamente al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.
- parere favorevole con prescrizioni di Arpa-Sac Modena, Servizio Territoriale Distretto Area Sud, prot. n. 5264 del 13/03/2018, relativamente allo scarico contenente sostanze pericolose di cui alla tabella 5, Allegato V alla parte Terza del D.Lgs. 152/06.
- Il Comune di Sassuolo, a seguito della richiesta di ARPAE-SAC di Modena prot. n. 4214 del 28/02/2018, non ha fatto pervenire osservazioni in merito al rilascio del titolo ambientale scarichi idrici.

In data 09/10/2018, assunta agli atti di Arpa-Sac di Modena con prot. n. 20803, è pervenuta dalla ditta CER.COL SPA la richiesta di modifica di prescrizioni contenute nell'Allegato Acqua sopra citato, che rileva in particolare:

- 1) Scarico S1: a causa della collocazione del locale compressori e della limitata dimensione del tratto di collegamento della rete scarichi idrici che convoglia le acque reflue in uscita dal disoleatore alla rete delle acque bianche, non è tecnicamente realizzabile la possibilità di creare un pozzetto prima del congiungimento con la condotta delle acque bianche: ai fini del prelievo la ditta richiede pertanto di realizzare una vasca fuori terra che verrà inserita tra le torrette di trattamento del disoleatore e andrà a captare l'acqua in uscita dal disoleatore per poi convogliarla alla fognatura tramite la rete idrica esistente, con caratteristiche costruttive tali da garantire le condizioni necessarie all'effettuazione del prelievo.
- 2) Scarico S2: è già presente un pozzetto di ispezione che raccoglie le acque reflue provenienti dal laboratorio e le acque reflue domestiche provenienti dall'abitazione. Le singole tubazioni in arrivo al pozzetto garantiscono la separazione delle acque reflue industriali dalle acque reflue domestiche. La ditta richiede di poter identificare tale pozzetto come pozzetto di ispezione P2, considerando che è possibile eseguire un prelievo del refluo senza la contaminazione delle acque domestiche della abitazione.

- 3) analisi del refluo in ingresso alla vasca di sedimentazione: la ditta richiede di poter eseguire il prelievo nel grigliato di raccolta delle acque reflue industriali prima dell'ingresso alla vasca.
- 4) contatori volumetrici: in merito alle prescrizioni di cui ai punti 7) e 12) del paragrafo D dell'Allegato Acqua la ditta chiede la possibilità di fornire un dato stimato per il volume di scarico delle acque reflue industriali.
- 5) Relativamente alla pulizia periodica, considerato che all'interno dei pozzetti non vi è nessuna decantazione/sedimentazione, perciò gli stessi non necessitano di uno svuotamento periodico, e che, per quanto riguarda la vasca di sedimentazione, la necessità di pulizia periodica varia in funzione di quanto vengono utilizzati i lavandini del laboratorio e dei volumi di scarico e non avviene necessariamente almeno una volta all'anno, la ditta chiede in merito alla prescrizione di cui al punto n. 4) della parte D dell'Allegato Acqua di poter eliminare l'obbligo di frequenza minima annuale di pulizia periodica, in favore di una prescrizione che preveda il controllo e la verifica della effettiva necessità dell'intervento.

Arpae ST - Modena, distretto Area Sud, in data 19/10/2018 ha effettuato un sopralluogo presso la ditta e con nota prot. n. 22464 del 30/10/2018, ha precisato che:

- Per lo scarico identificato con la sigla S1, visto l'esiguo spazio a disposizione, si ritiene accettabile la proposta di realizzare il pozzetto di ispezione di tipo "fuori terra" tra le torrette del disoleatore.
- Per lo scarico identificato con la sigla S2, **non si ritiene accettabile** la proposta di mantenere come pozzetto ispettivo quello esistente in quanto non permette il prelievo delle refluo scaricato senza la contaminazione delle acque domestiche, pertanto si reputa necessario la realizzazione di un idoneo pozzetto di ispezione dedicato esclusivamente al controllo dello scarico delle acque reflue industriali.
- Si ritiene accettabile la proposta della ditta di non installare contatori volumetrici sulle acque in scarico, ma di fornire un dato stimato, in quanto il volume delle acque reflue industriali scaricate è di modesta entità.
- Relativamente alla prescrizione di cui al punto 4) della parte D dell'allegato acqua si concorda di potere eliminare l'obbligo di frequenza minima annuale di pulizia periodica in favore di una prescrizione che preveda il controllo visivo della verifica dell'effettiva necessità di pulizia dei manufatti da annotare su specifico registro delle manutenzioni.

Inoltre, poiché durante il sopralluogo sopra citato Arpae ST ha accertato che il residuo presente nei pozzetti di decantazione viene conferito come rifiuto pericoloso con il codice "*cer080409* adesivi sigillanti di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose*", ritiene che l'AUA debba essere aggiornata con la seguente prescrizione:

- tra i parametri da ricercare, per la verifica del rispetto della tabella 3 dell'allegato V del D.lgs.152/06, dovranno essere inseriti i seguenti parametri: **solventi organici aromatici e clorurati, idrocarburi**.

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

E' autorizzato il gestore della ditta CER.COL SPA, con stabilimento posto a Sassuolo (MO), via Valle d'Aosta 48, a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di produzione collanti e materiali per l'edilizia nella pubblica fognatura di Sassuolo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Per lo scarico identificato con la sigla S2:

- Si classifica lo scarico come "scarico contenente sostanze pericolose".
- Deve essere previsto un pozzetto di ispezione dedicato che permetta il prelievo esclusivamente del refluo industriale scaricato senza la contaminazione delle acque domestiche della abitazione facente parte dell'immobile industriale.
- Il pozzetto deve essere opportunamente segnalato e indicato con la sigla P2, sia in loco che in planimetria.
- Lo scarico deve rispettare i limiti della tabella 3 dell'allegato V alla parte terza del D.Lgs 152/06 nel pozzetto di ispezione sopra descritto;
- Dovranno essere effettuate analisi semestrali sulle acque scaricate, di cui una in concomitanza con le analisi del refluo in ingresso alla vasca di sedimentazione. Tra i parametri da ricercare, per la verifica del rispetto della

tabella 3 dell'allegato V del D.Lgs 152/06, dovranno essere inclusi anche i metalli, i solventi organici aromatici e clorurati, gli idrocarburi.

Il prelievo a monte può essere effettuato nel grigliato di raccolta delle acque reflue industriali prima dell'ingresso alla vasca.

- Le sopraddette analisi dovranno essere inviate ad Arpae Modena - Servizio territoriale e Sac;

Per lo scarico identificato con la sigla S1, derivato dal locale compressori e trattato tramite disoleatore:

- deve essere previsto un pozzetto di ispezione e prelievo sulla linea di scarico prima del congiungimento con la condotta delle acque bianche; tale pozzetto può essere di tipo "fuori terra", collocato tra le torrette del disoleatore. Per l'accesso al punto di campionamento e controllo devono essere rispettate le norme in materia di igiene e sicurezza del Lavoro.
- il pozzetto dovrà essere opportunamente segnalato e indicato con la sigla P1, sia in loco che in planimetria;
- Lo scarico deve rispettare i limiti della Tabella 3 dell'allegato V alla parte terza del D.Lgs 152/06 nel pozzetto di ispezione sopra descritto;
- dovranno essere effettuate analisi semestrali sulle acque scaricate, tra i parametri da analizzare per la verifica del rispetto della tabella 3 dell'allegato V del D.Lgs 152/06, dovrà essere incluso anche il seguente: Idrocarburi totali.
- Le sopraindicate analisi dovranno essere inviate ad Arpae Modena - Servizio territoriale e Sac.

Per entrambi gli scarichi:

- 1) I valori limite della Tabella 3 sopra richiamata non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo; non possono essere diluite con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo nemmeno le acque reflue a monte del sistema di trattamento.
- 2) Il rispetto dei limiti tabellari, per le acque reflue industriali, è riferito ad un campione medio prelevato nell'arco di 3 ore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il prelievo su tempi diversi al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico.
- 3) I pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo.

Il personale tecnico dell'Autorità di controllo è autorizzato ad effettuare all'interno dello stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

- 4) A cura del gestore della ditta si deve provvedere con frequenza minima annuale al controllo visivo della verifica dell'effettiva necessità di pulizia dei manufatti (pozzetti, delle vasche di sedimentazione e del disoleatore) da annotare su specifico registro delle manutenzioni e al bisogno si dovrà provvedere alle operazioni di pulizia a mezzo di autosurgito; la documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 5) Deve essere mantenuta a disposizione dell'organo di controllo la documentazione comprovante la manutenzione e la gestione degli impianti di depurazione.

Tale documentazione deve contenere:

- i certificati degli eventuali autocontrolli analitici effettuati;
- indicazioni circa gli interventi strutturali e impiantistici effettuati al fine di mantenere in perfetta efficienza gli impianti di depurazione, compresi il controllo visivo della verifica dell'effettiva necessità di pulizia dei manufatti e la periodica pulizia degli stessi;
- i quantitativi di acqua prelevati distinti per i vari usi (civili, produttivi);
- i quantitativi di fanghi derivanti dagli impianti di depurazione e la relativa destinazione;
- il registro di carico e scarico rifiuti aggiornato, ai sensi della vigente normativa;

- 6) I fanghi risultanti dai manufatti di sedimentazione e di disoleazione devono essere smaltiti mediante ditta autorizzata ai sensi del D.Lgs 152/06.
- 7) Devono essere mantenuti in efficienza idonei contatori volumetrici nei punti di approvvigionamento e documentati i vari utilizzi;
- 8) È vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.
- 9) L'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività.
- 10) È fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae – Modena, al Comune di Sassuolo ed al gestore HERA SPA di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 11) Entro il 31 gennaio di ogni anno, per l'anno precedente, dovrà essere presentata al gestore della fognatura pubblica, la denuncia dei consumi idrici nonché le analisi delle acque reflue per il calcolo del canone di fognatura e depurazione.
- 12) Entro il 30 aprile 2022, il 30 aprile 2027 e il 30 aprile 2032 dovrà essere inviata alla SAC ARPAE di Modena una comunicazione, anche in forma di semplice tabella, riportante il riassunto dei risultati analitici ottenuti sulle acque reflue industriali, riferiti al quinquennio precedente; dovranno inoltre essere indicati i volumi di scarico relativi alle seguenti tipologie di scarico: acque reflue industriali.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato ARIA

Ditta CER.COL SPA (Imp. v. Valle d'Aosta n. 48) SASSUOLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs 152/06

A - PREMESSA NORMATIVA

La PARTE QUINTA del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, all'art. 268 punto 1, lettera o) attribuisce alla competenza della Regione, o a diversa autorità indicata dalla legge regionale, il rilascio dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera provenienti da impianti e attività che possano provocare inquinamento atmosferico;

L'art. 269 comma 1, del D.Lgs 152/2006 prevede che per tutti gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della Parte Quinta del citato Decreto Legislativo;

Spetta alla stessa Regione la fissazione dei valori delle emissioni di impianti sulla base della miglior tecnologia disponibile tenendo conto delle linee guida fissate dallo Stato e dei relativi valori di emissione;

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CER.COL SPA negli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), V. Valle d'Aosta n. 48, svolge attività di produzione collanti e materiali per edilizia, e risulta autorizzata alle emissioni in atmosfera con Determinazione della Provincia di Modena n. 194 del 31/5/2012, sostituita da Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2420 del 16/5/2018, per la seguente configurazione produttiva:

- la produzione di emissioni in atmosfera derivanti dai seguenti punti di emissione:

Emissione n.	Descrizione
1	Dosaggio-confezionamento
2	Dosaggio-confezionamento
3	Silos di stoccaggio
4	Silos di stoccaggio
5	Pulizia pneumatica
6	Laboratorio
7	Officina manutenzione

- il seguente consumo di materie prime:

- cemento	39.000 t/anno
- inerti (sabbie, carbonati)	78.000 t/anno
- cellulosa	5.200 t/anno
- resine in polvere	3.900 t/anno
- additivi	3.900 t/anno

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter istruttorio per il rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera sono stati acquisiti:

- parere favorevole, per quanto riguarda gli aspetti urbanistici, espresso dal Comune di Sassuolo, prot. n. 11089 del 18/4/2012;
- contributo istruttorio di ARPA Modena – Distretto Pedecollinare, prot. n. 6790 del 8/5/2012, dal quale risulta la conformità alle normative tecniche per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente alle emissioni in atmosfera, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione della Provincia di Modena n. 194 del 31/5/2012, **sostituita da Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2420 del 16/5/2018**, si provvede ad integrare nel presente Allegato Aria il contenuto tecnico della stessa;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

L'esercizio delle attività con emissioni in atmosfera della ditta CER.COL SPA con impianti ubicati in comune di Sassuolo, v. Valle d'Aosta n. 48, provincia di Modena, è autorizzato nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoindicate.

PUNTO DI EMISSIONE N. 1 - DOSAGGIO-CONFEZIONAMENTO

portata massima	20.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TESSUTO

PUNTO DI EMISSIONE N. 2 - DOSAGGIO-CONFEZIONAMENTO

portata massima	20.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	25	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 3 - 8 SILOS DI STOCCAGGIO

portata massima	2.200	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g

Limiti massimi ammessi di inquinanti

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

Impianto di abbattimento: FILTRO A TASCHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA

PUNTO DI EMISSIONE N. 4 - 16 SILOS DI STOCCAGGIO

portata massima	3.000	Nm ³ /h
altezza minima del camino	12	m

durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA		

PUNTO DI EMISSIONE N. 5 - PULIZIA PNEUMATICA

portata massima	2.500	Nm3/h
altezza minima del camino	12	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A MANICHE A BASSA TEMPERATURA CON SISTEMA DI PULIZIA AD ARIA COMPRESSA		

PUNTO DI EMISSIONE N. 6 – LABORATORIO

(PREPARAZIONE MISCELE POLVERULENTE SETACCIATURA)

portata massima	1.300	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	24	h/g
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti:</u>		
Polveri totali	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A CARTUCCE		

PUNTO DI EMISSIONE N. 7 - OFFICINA MANUTENZIONE (SALDATURA – MOLATURA)

portata massima	1.500	Nm3/h
altezza minima del camino	11	m
durata	saltuaria	
<u>Limiti massimi ammessi di inquinanti</u>		
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di carbonio (CO)	10	mg/Nmc
<u>Impianto di abbattimento:</u> FILTRO A TASCHE A BASSA TEMPERATURA		

Prescrizioni

I consumi di materie prime utilizzate devono risultare da regolari fatture d'acquisto tenute a disposizione degli organi di controllo per almeno cinque anni.

Prescrizioni periodi di applicazione dei valori limite

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

Prescrizioni relative agli impianti di abbattimento (depuratori)

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere

annotata nell'apposita sezione del "Registro degli autocontrolli", ove previsto, oppure registrata con modalità comunque documentabili, riportanti le informazioni di cui in appendice 2 all'allegato VI della Parte V del D.Lgs.152/06, e conservate presso lo stabilimento, a disposizione dell'Autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, completa di tutte le informazioni previste:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato).

Le fermate per manutenzione degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite, in periodi di sospensione produttiva; in tale caso non si ritiene necessaria la citata annotazione effettuata sul "Registro degli autocontrolli" o con altra modalità.

Devono essere installati sulle seguenti tipologie di impianti di abbattimento, adeguati sistemi di controllo relativi al funzionamento degli stessi:

Filtri a tessuto, maniche, cartucce o pannelli:

- misuratore istantaneo di pressione differenziale.

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare una delle seguenti azioni:

- l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa ad un depuratore;
- la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, verificato attraverso controllo analitico da effettuarsi nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- la sospensione dell'esercizio dell'impianto, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Le anomalie di funzionamento o interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate, ad esempio via fax, posta elettronica certificata, ecc., ad ARPAE Modena, entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento stesso, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché data e ora presunta di ripristino del normale funzionamento.

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

L'impresa esercente l'impianto è tenuta ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodi UNI 10169 – UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI 10169 e UNI EN 13284-1; le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169 (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo	
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato	
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti	al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche. L'azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il

percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri circa. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici; le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo.

Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione \pm Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono riportati nell'elenco allegato; altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008 UNI EN ISO 16911:2013 UNI EN 13284-1:2003
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911:2013 UNI 10169:2001
Polveri totali (PTS) Materiale Particellare	UNI EN 13284-1:2003 UNI EN 13284-2:2005 (metodo automatico) ISO 9096
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2006 CO ISO 12039:2001 UNI 9968:1992 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Ossidi di Azoto espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2006 ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 ISO 10849:1996 metodo di misura automatico Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, l'impresa in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con una periodicità almeno annuale per i punti di emissione n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (verifica di portata e polveri).

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotate su apposito "Registro degli autocontrolli" con pagine numerate, bollate da ARPAE – Distretto territorialmente competente, firmate dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione per tutta la durata della Autorizzazione.

La periodicità degli autocontrolli individuata nel quadro riassuntivo delle emissioni è da intendersi riferita alla data di messa a regime dell'impianto, +/- trenta giorni. Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad ARPAE - Sezione di Modena - entro 24 ore dall'accertamento. I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

ARPAE-SAC di Modena, sulla base dell'evoluzione dello stato di qualità dell'aria della zona in cui si colloca lo stabilimento e delle migliori tecniche disponibili, potrà procedere al riesame del progetto e all'aggiornamento dell'autorizzazione.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Allegato IMPATTO ACUSTICO

Ditta CER.COL SPA (Imp. v. Valle d'Aosta n. 48) SASSUOLO (MO).

Settore ambientale interessato	Titolo ambientale sostituito
Rumore	Comunicazione o nulla osta di cui alla Legge 447/1995

A - PREMESSA NORMATIVA

La legge 26/10/1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art. 4 della L. 447/95, la Legge Regionale 9/5/2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 15/2001".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 15/2001".

Il Decreto Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico".

B – PARTE DESCRITTIVA

La ditta CER.COL SPA, svolgente attività di produzione collanti e materiali per l'edilizia, è autorizzata all'utilizzo di sorgenti di rumore negli impianti ubicati in comune di Sassuolo (MO), via Valle d'Aosta n. 48, come da Allegato Impatto Acustico alla Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale di ARPAE-SAC di Modena n. 2420 del 16/5/2018, per la seguente configurazione:

- le principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti tecnologici a servizio dell'attività ovvero
 - S1 Impianto di aspirazione e filtro E1 (dosaggio e confezionamento) – funzionamento continuo
 - S2 Impianto di aspirazione e filtro E2 (dosaggio e confezionamento) – funzionamento continuo
 - S3 Impianto di aspirazione e filtro E3 (silos stoccaggio) – funzionamento continuo
 - S4 Impianto di aspirazione e filtro E4 (silos stoccaggio) – funzionamento continuo
 - S5 Impianto di aspirazione e filtro E5 (pulizia pneumatica) – funzionamento continuo
 - S6 Compressori aria automezzi per operazioni di scarico materie prime – funzionamento discontinuo
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00-22:00) e notturno (22:00-06:00);
- l'area oggetto dell'intervento si colloca in classe VI "Aree esclusivamente industriali", con valore limite di immissione diurno pari a 70 dBA e notturno pari a 70 dBA;

- l'area oggetto dell'intervento non prevede la verifica del Criterio Differenziale secondo il Decreto 11 dicembre 1996;
- i livelli sonori misurati e/o previsti assicurano il rispetto dei valori limite di zona.

C - ISTRUTTORIA E PARERI

Durante l'iter autorizzatorio per il rilascio della precedente A.U.A. è stato acquisito:

- parere favorevole, relativo alla Valutazione di Impatto Acustico espresso da ARPAE, Distretto Area Sud Maranello - Pavullo, prot. n. 5045 del 12/03/2018;

Non essendo intervenute modifiche, relativamente all'inquinamento acustico, rispetto alla condizione già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 2420 del 16/5/2018 si provvede ad integrare nel presente Allegato Impatto Acustico il contenuto tecnico dello stesso Allegato, parte integrante della determina citata;

D - PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il nulla osta ai soli fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato per l'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo, posto in comune di Sassuolo, via Valle d'Aosta n. 48, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta CER.COL SPA, secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico citata in premessa, presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) la ditta deve rispettare la vigente normativa nazionale e comunale in materia di emissioni sonore;
- 2) impianti e attività dell'Impresa devono essere gestiti in modo da garantire, in tutte le condizioni di esercizio, il rispetto dei limiti di zona;
- 3) in corso di esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la loro compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante; allo scopo la ditta dovrà eseguire controlli periodici sugli impianti tecnologici per valutarne la corretta funzionalità e dovrà, altresì, intervenire prontamente qualora il deterioramento o la rottura di parti di essi provochino un evidente inquinamento acustico;
- 4) qualsiasi modifica della configurazione delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, presentata dal richiedente ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della L. 447/1995, o delle modalità di utilizzo delle stesse che possano determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico contenente misure atte a ridurre le emissioni sonore determinate dalle attività o dagli impianti ai fini del rilascio del relativo nulla osta.

La Responsabile della Struttura
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE-Modena
Dott.ssa Barbara Villani

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. ____ fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data _____ Firma _____

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.